



23.3.2017

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))

Relatore per parere: Benedek Jávor

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– visto il protocollo (n. 1) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– visto il protocollo (n. 2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) *Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le*

(3) *L'accordo di Parigi sottoscritto dall'Unione europea è entrato in vigore il 4 novembre 2016. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi per rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici*

emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

mantenendo l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, riducendo nel contempo le emissioni di gas a effetto serra interne, conservando e migliorando i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra e salvaguardando la sicurezza alimentare.

L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015. ***Conformemente all'accordo di Parigi, gli Stati membri continueranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento dopo il 2030 in modo da conseguire entro il 2050, in linea con la tabella di marcia per l'energia 2050 dell'Unione stabilita nella comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011, una riduzione delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà

Emendamento

(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche ***a partire dalla riduzione e dall'ottimizzazione dei consumi energetici.*** Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi

necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici¹⁶.

¹⁶ COM(2015) 80.

ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici¹⁶.

¹⁶ COM(2015) 80.

Motivazione

Le azioni sul risparmio energetico sono quelle che hanno il più rapido ed efficace periodo di ammortamento e i minori costi di realizzazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2020 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 **e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della** decisione n. 406/2009/CE **e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo.** Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non

Emendamento

(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2020 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018, **applicando quale limite massimo gli obiettivi per il 2020 stabiliti dalla** decisione n. 406/2009/CE, **e termina nel 2030 per ciascun Stato membro, scegliendo il valore più basso.** Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

¹⁹ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il presente regolamento incentiva riduzioni delle emissioni coerenti con altri atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia. Dato che oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione è legato all'energia, un aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse e dei risparmi energetici svolgerà un ruolo importante nella riduzione delle emissioni. Politiche ambiziose in materia di efficienza energetica sono pertanto essenziali non solo per consentire maggiori risparmi sulle importazioni di combustibili fossili al fine di garantire la sicurezza energetica e ridurre le bollette per i consumatori, ma anche per diffondere maggiormente le tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti, rafforzare la competitività economica, creare occupazione a livello locale, nonché migliorare le condizioni di salute e lottare

contro la povertà energetica. Ammortizzandosi nel tempo, le misure adottate nei settori oggetto del presente regolamento rappresentano un modo economicamente efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Di conseguenza, all'atto di tradurre il presente regolamento in politiche nazionali, è importante che gli Stati membri prestino particolare attenzione alle specifiche e diverse possibilità di migliorare l'efficienza energetica e gli investimenti in tutti i settori.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Al fine di ridurre le emissioni nel settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero includere nella loro tabella di marcia per la riduzione delle emissioni misure volte a migliorare il potenziale di mitigazione efficiente sotto il profilo dei costi del settore e sfruttare meglio gli strumenti di finanziamento nell'ambito della politica agricola comune (PAC) per promuovere pratiche sostenibili nel settore. Conformemente all'articolo 14, la Commissione valuta i progressi effettivi realizzati nella riduzione efficace in termini di costi delle emissioni agricole diverse dal CO₂ e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, e presenta, se del caso, proposte volte a modificare la quantità di assorbimenti netti risultanti da terre coltivate gestite, pascoli gestiti e zone umide gestite che possono essere utilizzati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli gestiti e *zone umide gestite* ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei

terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. ***Tale valutazione non dovrebbe tuttavia incidere sulla quantità complessiva di 280 milioni di assorbimenti netti.*** Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi

Emendamento

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi

dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe *tuttavia* essere presa in considerazione *soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere* conto del contributo potenziale *dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del* regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe essere presa in considerazione *a cadenza annuale quando si sia tenuto conto di tutti strumenti di flessibilità previsti dal presente regolamento, incluso il contributo potenziale della flessibilità prevista dal regolamento [] [LULUCF], e dovrebbe essere verificata periodicamente in conformità della comunicazione di cui al regolamento [] [LULUCF].* Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o, *in caso di inadempienza,* il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Poiché i settori oggetto del presente regolamento sono responsabili di oltre la metà delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione, l'attuazione di politiche e misure volte a ridurre le emissioni in tali settori avrà un forte impatto sull'ambiente. È pertanto necessario garantire la trasparenza nel monitoraggio, nella comunicazione e nel seguito dato agli sforzi degli Stati membri per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento, in particolare quando si applicano maggiori flessibilità, conformemente alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) del 25 giugno 1998 e alla direttiva 2001/42/CE. Di

conseguenza, è importante che gli Stati membri e la Commissione consultino le parti interessate e i cittadini, procurino loro tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione delle relazioni nazionali e dei piani d'azione correttivi e garantiscano che siano opportunamente coinvolti nel processo di riesame del presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzioni totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

Emendamento

(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzioni totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali. ***È importante che i proventi di tali trasferimenti siano messi a disposizione per progetti di ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie a basso reddito interessate dalla povertà energetica e per l'edilizia sociale, in linea con la direttiva sull'efficienza energetica [...].***

Motivazione

I proventi dei trasferimenti, uniti ad altri strumenti finanziari dell'UE, possono mobilitare investimenti significativi a favore delle ristrutturazioni del patrimonio immobiliare. Inoltre, si stabilisce un collegamento con l'articolo 7 della proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2016) 761), che impone agli Stati membri di tenere conto in modo specifico delle famiglie a basso reddito interessate dalla povertà energetica e dell'edilizia sociale nella definizione delle misure di efficienza energetica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Emendamento

(15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale ***e contribuire in maniera diretta ed efficace alla lotta contro i cambiamenti climatici.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato*** nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di ***valutarne*** il funzionamento generale. ***Il riesame*** dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(20) ***Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, nel 2024 e successivamente ogni cinque anni la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare il funzionamento generale del presente regolamento. La relazione dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi e dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative intese ad aggiornare il presente regolamento e la sua ambizione sulla base degli sviluppi che emergono dal dialogo di facilitazione nell'ambito dell'UNFCCC e dei più recenti dati scientifici dell'IPCC.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La Commissione dovrebbe procedere a un ulteriore riesame nel caso in cui uno stato Membro receda dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), al fine di tenere conto delle conseguenze economiche di tale recesso e del modo di assicurare l'integrità ambientale del presente regolamento conformemente all'impegno assunto dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il fine ultimo del presente regolamento è di contribuire all'adempimento dell'impegno assunto dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

Emendamento

Il presente regolamento ***impone agli Stati membri di conseguire gli obiettivi di cui all'allegato I, in modo da ridurre collettivamente le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione di cui all'articolo 2 di almeno il 30 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2005.*** Esso stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. ***Ai fini del presente regolamento, la bioenergia è considerata a impatto zero in termini di carbonio.***

Motivazione

La neutralità in termini di emissioni di carbonio è coerente con le metodologie dell'IPCC e le prassi di notifica dell'UNFCCC. Le emissioni di gas a effetto serra già prese in considerazione nel settore LULUCF non dovrebbero essere conteggiate anche nel settore dell'energia.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, **e utilizzando quale limite massimo il valore delle assegnazioni annuali per il 2020 definito negli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 406/2009/CE, aggiornata dalla decisione di esecuzione della Commissione 2013/634/UE, scegliendo il valore più basso**, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta un atto **di esecuzione che stabilisce** le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto **di esecuzione**, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018,

Emendamento

3. La Commissione adotta un atto **delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto **delegato**, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario

presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il suddetto atto **di esecuzione** specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di **100** milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Emendamento

4. Il suddetto atto **delegato** specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di **50** milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al **5%** dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

Emendamento

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al **10 %** dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri interessati da una

PE592.166v02-00

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati da una

16/25

AD\1120079IT.docx

cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **100** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso.

cancellazione limitata delle quote ETS UE ai termini dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, fino a un massimo di **50** milioni, che ai fini della conformità a norma del presente regolamento possono far considerare tali quote, collettivamente, figurano nell'allegato II del regolamento stesso *senza effetti negativi per l'integrità ambientale del sistema di riduzione delle emissioni dell'Unione*.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato **a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE** per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro, l'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("l'amministratore centrale") tiene conto della quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell'articolo 9. Un decimo della quantità di quote determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, è cancellato per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030. ***Per non distorcere la costituzione della riserva stabilizzatrice del mercato, l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra non tiene conto della quantità di quote cancellata a norma del presente paragrafo ai fini della determinazione del numero totale di quote in circolazione.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite *e* pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli gestiti *e zone umide gestite*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" *e* "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Emendamento

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite", "pascoli gestiti" *e "zone umide gestite"* di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) lo Stato membro abbia presentato alla Commissione, entro il 30 giugno 2019 e successivamente ogni cinque anni, un piano d'azione che definisce le azioni e le misure finanziarie che detto Stato membro adotta per garantire che gli assorbimenti netti in eccesso rispetto agli obblighi a norma dell'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF] siano mantenuti nell'arco dei quinquenni di cui

all'articolo 9, paragrafo 2; il piano d'azione disciplina fra l'altro l'utilizzo dei pertinenti finanziamenti dell'Unione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Emendamento

2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato ***prima della revisione del regolamento [LULUCF] nel 2024*** per modificare il paragrafo 1 del presente articolo, ***senza incidere sulla quantità complessiva di 280 milioni di assorbimenti netti a norma del presente articolo***, al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Nel 2027 e nel 2032***, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma

Emendamento

1. Se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure

degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

seguenti:

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, **che comprende le** assegnazioni annuali di emissioni, **gli** strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, **la** conformità a norma dell'articolo 9 e **la** modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

Emendamento

1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013. **A tale scopo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle** assegnazioni annuali di emissioni, **agli** strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, **alla** conformità a norma dell'articolo 9 e **alla** modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **all'articolo 4, paragrafo 3,** all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente

regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro **e dal Parlamento europeo** nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio

Emendamento

Entro sei mesi dalla fine del dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel

2024 e successivamente ogni cinque anni, ***circa il*** funzionamento del presente regolamento, il suo contributo ***all'obiettivo globale*** dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento ***dei traguardi*** stabiliti dall'accordo di Parigi, ***potendo eventualmente formulare*** proposte.

2018, ed entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, ***la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul*** funzionamento del presente regolamento e il suo contributo ***agli obiettivi globali*** dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, ***il 2040*** e il ***2050 e valuta il*** suo contributo al conseguimento ***degli obiettivi di mitigazione a lungo termine*** stabiliti dall'accordo di Parigi, ***tenendo conto nel contempo degli ultimi dati scientifici dell'IPCC nonché della necessità di aggiornare il presente regolamento alla luce del bilancio mondiale per rafforzare l'azione dell'Unione per il clima. La relazione è accompagnata, se del caso, da*** proposte legislative.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui uno Stato membro receda dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, laddove non sia possibile, entro tre anni dalla notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 2, TUE e successivamente ogni anno, circa le conseguenze economiche di tale recesso per ciascuno Stato membro e il modo di assicurare l'integrità ambientale del presente regolamento conformemente all'impegno assunto dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e, se del caso, presenta proposte.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 15 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2."

Emendamento

(5 bis) All'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1, 2 e 2 bis."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici	
Riferimenti	COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2016	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 12.9.2016	
Relatore per parere Nomina	Benedek Jávor 19.10.2016	
Esame in commissione	28.11.2016	12.1.2017
Approvazione	22.3.2017	
Esito della votazione finale	+: 35 -: 28 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mario Borghesio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraiki, Marco Zullo	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Maria Noichl, Pavel Poc	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ALDE	Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck
EFDD	Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis
S&D	José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Maria Noichl, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
VERTS/ALE	Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes

28	-
ECR	Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský
ENF	Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser
PPE	Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyrali, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti